

## LXI.

## TORNATA DI VENERDÌ 24 MAGGIO 1889

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** — Sulla elezione del II collegio di Roma discorrono i deputati Salaris, Nicotera, Boneschi, Chimirri, Finocchiaro Aprile, Tondi ed il relatore deputato Tittoni — Dichiarazione del ministro d'agricoltura e commercio — È convalidata l'elezione dell'onorevole Leopoldo Piacentini. — Il presidente proclama il risultato delle votazioni: per il bilancio di agricoltura, industria e commercio; per il bilancio di grazia, giustizia e culti; per il bilancio del Ministero delle finanze — Comunica poi una domanda d'interpellanza dell'onorevole Di Camporeale.

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

**De Seta**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

**Votazione a scrutinio segreto dei bilanci dei Ministeri di agricoltura, grazia e giustizia, e finanze.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri di agricoltura e commercio e di grazia, giustizia e culti; della entrata e della spesa del Fondo per il culto e del fondo di beneficenza e religione della città di Roma; e della spesa del Ministero delle finanze.*

Si faccia la chiama.

**De Seta**, segretario, fa la chiama.

*Prendono parte alla votazione:*

Adamoli — Agliardi — Amadei — Arbib — Arcoleo.

Baccarini — Baglioni — Balestra — Benedini — Berio — Bertana — Bianchi — Bonajuto — Boneschi — Bonghi — Borgatta — Borromeo —

Boselli — Branca — Briganti-Bellini — Brin — Bufardeci — Buttini Carlo.

Cadolini — Calciati — Cambray Digny — Capoduro — Carcano — Cavalletto — Cefaly — Cerulli — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chigi — Chimirri — Coccu-Ortu — Colonna-Sciarrà — Comin — Compagna — Compans — Coppino — Corvetto — Cucchi Francesco — Cuccia — Curcio.

Damiani — D'Ayala-Valva — De Bassecourt — De Blasio Luigi — De Cristofaro — De Dominicis — Del Balzo — Delvecchio — De Renzis Francesco — De Riseis — De Seta — De Zerbi — Di Blasio Scipione — Di Camporeale — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Falconi — Fani — Farina Luigi — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florenzano — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti.

Gagliardo — Galli — Gallo — Gallotti — Gamba — Gandolfi — Garelli — Garibaldi Ricciotti — Gatti-Casazza — Genala — Geymet — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Gio-

vanelli — Gorio — Grassi-Pasini — Grimaldi — Guglielmini — Guicciardini.

Indelicato — Inviti.

Lacava — Lanzara — La Porta — Levi — Lorenzini — Loreta — Lucca — Luchini Odoardo — Luporini — Luzi.

Maldini — Marcatili — Marchiori — Mariotti Filippo — Mazza — Mel — Mensio — Merzario — Meyer — Miceli — Mocenni — Modestino — Morelli — Morini — Morra.

Napodano — Narducci — Nasi — Nicotera — Novelli.

Odescalchi.

Pais Serra — Panizza — Papa — Papadopoli — Paroncilli — Passerini — Pavoncelli — Peloux — Petroni Gian Domenico — Pianciani — Pompilj — Prinetti — Pugliese Giannone.

Quattrocchi.

Randaccio — Righi — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Rosano — Rubini.

Salaris — Sani — Saporito — Sciacca Della Scala — Seismit-Doda — Serra Vittorio — Siacci — Silvestri — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Sprovieri — Suardo.

Tajani — Taverna — Teti — Tittoni — Tommassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Trompeo — Tubi.

Ungaro.

Vacchelli — Valle — Vigoni — Villanova Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zucconi.

*Sono in congedo:*

Alario — Alimèna — Andolfato — Angeloni — Antoci — Anzani — Araldi — Arnaboldi — Auriti.

Badini — Balsamo — Barracco — Basetti — Bastogi — Bertolotti — Bonardi — Bonfadini — Borrelli — Brunialti — Brunicardi — Bruschet-  
tini — Bucceri-Lanza. — Buonomo.

Cagnola — Calvi — Campi — Canevaro — Canzi — Carmine — Carnazza Amari — Carrelli — Casati — Castoldi — Cavaliere — Cavalini — Cerruti — Chiesa — Chinaglia — Cibrario — Cipelli — Cittadella — Clementi — Coffari — Colombo — Comini — Cordopatri — Costa Alessandro — Crispi — Cucchi Luigi — Curati.

D'Adda — Della Rocca — De Renzi — De Rolland — De Simone — Di Baucina — Di Collobiano — Di Gropello — Di Marzo — Di Rudini.

Ercole.

Fabbricotti — Fabris — Farina Nicola — Figlia — Filopanti — Florena — Flaùti — For-

cella — Francica — Franzi — Franzosini — Frola — Fulci.

Galimberti — Gangitano — Gentili — Gerardi — Gherardini — Ginori — Giovannini — Giudici Giuseppe — Grassi Paolo.

Lagasi — Lazzarini — Lugli — Lunghini — Luzzatti.

Magnati — Maluta — Mariotti Ruggiero — Martini G. Batt. — Marzin — Mascilli — Massabò — Maziotti — Meardi — Mellusi — Mor-  
dini — Moscatelli.

Nanni — Nicolosi.

Oddone — Oliverio — Orsini-Baroni.

Palitti — Parona — Pascolato — Pasquali — Patamia — Pavoni — Pellegri — Pellegrino — Pelosini — Penserini — Petriccione — Picardi — Pignatelli — Plastino — Polvere — Pullè.

Quartieri.

Racchia — Raggio — Reale — Ricci Agostino — Ricci Vincenzo — Riccio — Riola — Rizzardi — Rocco — Romano — Rossi — Rubichi.

Sacconi — Salandra — Sardi — Scarselli — Senise — Sigismondi — Simeoni — Sola.

Tabacchi — Tegas — Tenani — Toaldi — Tortarolo — Toscanelli — Toscano — Turbiglio.

Vaccaj — Vayra — Velini — Vendramini — Villa.

Zuccaro.

*È in missione:*

Morana.

*Sono ammalati:*

Cairolì — Carboni — Coccapieller.

De Mari — Di Broglio — Di San Giuliano.

Ferracciù — Fornaciari.

Maurogònato — Mosca.

Pavesi.

Spaventa.

Vigna.

**Presidente.** Si lasceranno le urne aperte.

Raccomando agli onorevoli deputati che non avessero preso parte alla votazione di non dimenticare di porre il loro voto nelle urne.

**Verificazione di poteri.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri; Elezione contestata del 2º collegio di Roma in persona dell'avvocato Leopoldo Piacentini.

Le conclusioni della Giunta sono queste: "La Giunta ha deliberato di proporre alla Camera la convalidazione della elezione avvenuta il 3 marzo

1889 nel collegio di Roma II nella persona dell'avvocato Leopoldo Piacentini. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris, iscritto contro queste conclusioni.

**Salaris.** Se è con rincrescimento, egregi colleghi, che prendo a combattere le conclusioni della Giunta, debbo tuttavia compiacermi con la Giunta stessa perchè ha saputo eliminare l'accusa di corruzione, rendendo, come io rendo, omaggio ad ambedue i candidati, e ritenendo l'uno e l'altro rispettabilissime persone alle quali le accuse di corruzione non possono arrivare.

Eliminata così questa questione, che sarebbe stata ardentemente incresciosa, dirò che ho letto con piacere e con molta attenzione il rapporto della Giunta; e dopo averlo letto attentamente per più volte, ho fatto a me stesso i seguenti quesiti:

È anzitutto accettabile la teoria, di ritenere esattamente adempiuto il prescritto della legge, quando di questo adempimento nel processo verbale non è fatta parola?

Secondo quesito:

Era il caso, in questa elezione, di respingere la prova così detta di resistenza?

Terzo ed ultimo quesito:

Era codesta prova una necessità, o si doveva venire senza di essa ad una conclusione diversa da quella della Giunta?

Già laconicamente è accennato nella relazione, che in questa elezione vi sono tre specie di processi verbali.

In alcuni non è indicata l'ora in cui la chiama degli elettori è stata fatta, e neppure l'ora in cui sono state chiuse le operazioni elettorali. In alcuni altri, se si trova indicata l'ora della chiamata, non è indicata l'ora in cui furono chiuse le operazioni. In altri poi si lascia di esprimere l'ora in cui fu chiuso l'appello, e si dice solamente che le operazioni finirono alle 4 pomeridiane. In altri finalmente l'ora è manifestamente indicata; ma, contro il prescritto della legge, e la Giunta, come potete vedere, ha annullato quei verbali e quelle parziali elezioni.

Ora, la prima teoria che pone in campo la Giunta, è quella di ritenere validi i processi verbali, nei quali è silenzio dell'ora dell'appello, e della chiusura delle operazioni alloraquando non vi ha protesta.

Così ha ritenuto validi i verbali delle sezioni di Marino e di Subiaco, sebbene in essi non risultò dell'ora in cui la chiama fu fatta; ed ha pur ritenuto valido quello di Albano Laziale, e altri

in cui dell'ora della chiusura delle operazioni non si legge indicazione alcuna.

La ragione su cui si fonda questa teoria è la presunzione di regolarità degli atti dall'acquiescenza del Corpo elettorale.

Nessun ricorso, nessuna protesta, dunque per la Giunta tutto procedette a norma della legge, e la omissione dell'ora non può essere stata che una dimenticanza, la quale non deve produrre nullità.

E davvero, se si trattasse di una prescrizione, solamente di forma, si potrebbe anche ammettere questa teoria, ma qui si tratta di una prescrizione essenziale; e la legge per l'inosservanza di questa prescrizione, commina la nullità delle operazioni elettorali.

Dunque è necessario che dell'adempimento di questa prescrizione sia fatta espressa menzione nel processo verbale per vedere se debba essere applicata, o no, la pena della nullità.

Signori, io domando, e mi piace di vedere tra i membri della Giunta un egregio magistrato, da cui avrò una risposta: ritenuta così la osservanza del disposto degli articoli 67 e 68 della legge elettorale politica respingerete la prova, che vi si esibisce per stabilire che non alle ore 4 pomeridiane ma alle 2 o alle 3 siano state chiuse le operazioni elettorali?

Io vi domanderò ancora: se per questo processo verbale si procedesse di falso contro i membri dell'ufficio, ne riterreste la colpevolezza, quando risultasse il contrario di ciò che voi avete presunto?

Al magistrato specialmente ciò domando.

**Tondi.** Ma c'è il relatore!...

**Salaris.** Certamente no. Si risponderebbe: questo è detto nella parte stampata del verbale; l'ufficio elettorale nulla ha scritto; il falso qui non c'è.

Questa presunzione toglie assai all'atto pubblico, ed è atto pubblico il verbale della elezione; perchè l'atto pubblico è prova completa per sè stesso.

Or quando la prova dev'essere completa, non si può far luogo alle presunzioni; perchè dall'atto deve risultare l'adempimento delle prescrizioni della legge, non già dalle presunzioni più o meno arbitrarie di coloro che esaminano l'atto.

Difatti, questa presunzione fondata nell'altrui silenzio è assai curiosa; perchè, voi presumete, che l'orario dalla legge prescritto a pena di nullità sia stato osservato, che quindi il verbale della elezione sia perfetto, e intanto, non osereste respingere la prova diretta a far risultare, che ad

ora diversa siano state chiuse le operazioni elettorali.

Ora contro l'atto pubblico non si ammette la prova, e l'ammissione di essa distruggerebbe quella presunzione con la quale voi vi sforzate salvare dalla nullità molti verbali di questa elezione, solo perchè non vi furono proteste.

Altronde, voi fate qualche cosa di strano con siffatta presunzione; perchè vi fate lecito aggiungere ad un atto pubblico, ciò che in esso non è.

Infatti, presumendo che siasi proceduto regolarmente, voi aggiungete al verbale l'orario prescritto a prova di nullità dalla legge, aggiunta che nessuno può fare, perchè rende illusoria la disposizione della legge.

E come ritenere che alle 4 pomeridiane siano state chiuse le operazioni elettorali, se ciò dal verbale non emerge? Avete voi codesto diritto di leggere diversamente da quel che è scritto nell'atto pubblico?

E notate, che nella legge elettorale politica oggi vi è l'obbligo, che il segretario del seggio sia un notaio, o un cancelliere, o il segretario comunale. Dunque neppure un dubbio d'incapacità nella persona del segretario. Quel ch'è scritto dunque è quello che è avvenuto e nessuno può mutarlo. L'atto pubblico dice quello che dice, e fargli dire di più è arbitrio, se non è altro.

Mi sembra abbastanza logica questa argomentazione per conchiudere, egregio relatore, che la teoria, di ritenere regolari i processi verbali nei quali manca l'indicazione dell'orario prescritto è erronea, e che perciò molti altri verbali avrebbe la Giunta dovuto annullare, e forse allora le conclusioni sue sarebbero state diverse.

Io ve li indico: Velletri, la seconda sezione di Carpineto Romano, Gorga, Sezze, Terracina I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup>, Albano Laziale I<sup>a</sup>, Monte Porzio Catone, Marano, I<sup>a</sup> Subiaco, Affile, Santo Polo dei Cavalieri e Vicovaro. Tutte queste sezioni, in aggiunta a quelle che sono già indicate nella relazione della Giunta, non hanno osservato punto le prescrizioni della legge.

Non sono poche dunque le sezioni di questo collegio, che non vollero attenersi alla legge, e il numero dei voti dati in esse è così considerevole, così influente, che annienta i calcoli della Giunta, e manda per aria i 53 voti di maggioranza, per i quali si richiede la convalidazione di questa elezione.

Ed ora vengo all'altro quesito.

Ma prima vorrò lodare la Giunta di avere ri-

tenuto nullo l'operato della sezione di San Vito Romano; se non che certi fatti venendo alla pubblica discussione e al giudizio della Camera, avrei desiderato che la Giunta li avesse rilevati con una nota di biasimo certamente meritata.

Alla sezione di San Vito Romano si verificò questo fatto. Costituitosi l'ufficio provvisorio, fece eleggere l'ufficio definitivo; ma dopo, perchè il banco era posto in modo da non poterci girare attorno, per una protesta fatta da un elettore, si annullò l'elezione dell'ufficio definitivo, e l'ufficio provvisorio, di suo arbitrio, si installò come definitivo.

La Giunta, è vero, ha ritenuto nulla la votazione di questa sezione, ma non rilevò che questa sezione era presieduta da un magistrato; ed era bene il rilevarlo anche perchè, (e per questo avrei desiderato la parola autorevole della Giunta), perchè secondo la legge comunale e provinciale d'ora innanzi anche nelle elezioni amministrative tutte le sezioni dovranno essere presiedute da un magistrato.

Orbene il magistrato che presiedeva la sezione di San Vito Romano doveva conoscere la legge; doveva egli far collocare il tavolo, come la legge prescrive, e non procedere alla elezione del seggio definitivo per poi annullare la elezione, e per sostituirsi lui e i suoi a fungerne le veci contro la già manifestata volontà degli elettori.

Questo atto avrebbe meritato un'aspra censura, che sarebbe stata anche di salutare avviso a coloro che in avvenire sono chiamati a presiedere i seggi elettorali nelle elezioni amministrative.

Il secondo quesito che io posi è questo. Era questo il caso, o signori, di rifiutare così recisamente la prova di resistenza?

Voi sapete in che consista questa prova; per essa si computano a favore del candidato soccombente i voti di tutti gli elettori che non si recarono a votare nelle sezioni la cui votazione fu annullata, ed ammette due ipotesi, una, l'intervento di tutti gli elettori iscritti; l'altra il voto di tutti a favore del candidato non proclamato; per vedere se, non ostante queste supposizioni, il proclamato conservi qualche maggioranza di voti ancora, e resista a codesta prova.

Questa prova fu respinta per un voto dalla Giunta; il vero è però, che pur fatti i conti senza scrupoli, all'eletto non restarono che soli 53 voti in più del suo competitore.

Ora mi sia lecito dir francamente, ch'io, che ho sempre combattuto questa specie di prova,

detta di resistenza, l'avrei accolta in questa elezione. Alla fin fine avrebbe potuto tranquillare i signori della Giunta, e non scinderli in maggioranza e minoranza.

Se l'eletto reggeva alla prova, la minoranza avrebbe consentito nelle proposte conclusioni; in caso contrario, la maggioranza avrebbe dovuto piegare per l'annullamento della elezione rimettendo agli elettori il definitivo giudizio.

Imperocchè la differenza era solo di 53 voti di più, ed erano pochi per conferire dignità all'eletto nel secondo collegio di Roma.

Io non dirò mai, che la maggioranza della Giunta abbia temuto il risultato di questa prova; no, essa la ritenne artificiosa, e quindi la respinse; ma certo è, che la prova sarebbe riuscita fatale all'eletto.

Dissi, che pur io fui contrario sempre a questa prova di resistenza; e non farò censura alla maggioranza della Giunta, che la respinse.

Era però necessaria? No.

Ho voluto esaminare un po' i verbali e, solamente tenendo conto della sezione di Carpineto Romano di cui voi riteneste valida la votazione, ch'è nulla e indifendibile, i 53 voti di maggioranza per l'eletto sarebbero scomparsi.

In questa sezione si chiusero chiama ed urna contemporaneamente.

Voi dite che questo è un errore, ma santo Dio! Sarà stato errore, ma fatale errore, che basta a mandare in fumo 53 voti di maggioranza.

E scomparsa questa che cosa resta? Resta la indeclinabile necessità di annullare questa elezione.

Ho detto che ritenuto, com'è, nullo il verbale della sezione Carpineto Romano, la maggioranza di 53 voti scompariva.

Sì, perchè l'eletto perderebbe i 123 voti, ed uno solo il suo competitore, al quale rimarrebbero voti di più dell'eletto.

E se non volessi restringere le mie osservazioni alla sezione di Carpineto Romano; ma volessi spaziare in altre sezioni, questa elezione si rivelerebbe assai più viziata di quello che apparve alla Giunta.

Io feci il nome di alcune sezioni nei cui verbali sta scritto che alle 10,15 antimeridiane furono chiuse le operazioni elettorali.

Sarà anche questo un errore; ma potrà la Giunta affermare, che non in quell'ora, sibbene alle 4 pomeridiane le operazioni sono state chiuse?

Io credo, che nessuno della Giunta voglia con sicurezza questo affermare, e voglia anzi riconoscere, che non si può sostituire l'ora delle 4

pomeridiane a quella nel verbale indicata delle 10,15 antimeridiane.

Abborro in fatto di elezioni dall'eccessivo rigore; ma credo pur pericolosa una certa rilassatezza.

Se le omissioni nei verbali, di ciò che la legge prescrive a pena di nullità, sono poca cosa; se anzi codeste omissioni devono poter essere colmate da presunzioni della Giunta, davvero, era meglio non comminare la nullità.

E badate, o signori, se la Camera si mostrerà corriva a ritenere compiute le formalità prescritte dalla legge, e prescritte a pena di nullità, le omissioni si duplicheranno, e nessuno può dire dove si andrà a finire.

È curioso, o signori, se si omette nei verbali d'indicare l'ora prescritta, la Giunta presume che l'atto sia compiuto a quell'ora; se indica un'ora diversa dalla prescritta, è un'errore, e se ne presume un'altra. E tutto ciò perchè nessuno ha protestato. Ma allora perchè non avete ritenuto validi i verbali che avete annullato?

Permettetemi di dirvi, che in questo caso vi avrei inteso, mentre ora non intendo affatto la vostra conclusione.

Sarò in errore; ma ho manifestato quello che penso e quello ch'è il mio convincimento.

Nessuno può mutare ciò ch'è scritto in un atto pubblico; si può interpretarlo; ma non è interpretazione leggere invece delle ore 10 antimeridiane le ore 4 pomeridiane. Sarebbe invero singolare interpretazione!

A questo modo io non so quale nullità non possa essere sanata, e so che si scivola facilmente nell'arbitrio.

Persevererà la Camera in questa maniera di considerare gli atti elettorali?

Stia in guardia la Camera, perchè non cada in tentazione, ed accolga la mia proposta di annullamento di questa elezione.

Ho detto che non è questione di persone, sia il ben venuto o l'uno o l'altro dei contendenti; ma non spalanchiamo loro le porte con strane interpretazioni della legge. Venga l'uno o l'altro per la volontà degli elettori nella forma dalla legge prescritta e manifestata.

Chiedo sia dichiarata nulla questa elezione.

**Chimirri.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

**Nicotera** (*Segni di attenzione*). Mai più che in questa occasione, io ho preso a parlare con maggiore tranquillità di coscienza: non soltanto perchè si tratta di due rispettabili persone, entrambe

appartenenti al partito liberale, ma anche perchè posso ora discutere in questa Camera di elezioni senza preoccupazioni di partito, visto che, per buona o mala fortuna d'Italia, di partiti in questa Camera non ne esistono più.

Ed entrando senz'altro in argomento, dirò che ammiro il mio amico Salaris il quale, non sgomentato dal calore nè scoraggiato dallo scarso numero dei deputati presenti, ha assunto un compito per verità abbastanza difficile: quello, cioè, di provare che uno non è uno, e che zero fa uno. (*Commenti*).

Io ho letto attentamente la relazione della Giunta in cui sono citati i casi nei quali la Camera è venuta alle conclusioni che oggi ci si propone di adottare. E io ne potrei citare altri moltissimi all'onorevole Salaris, e potrei arrivare a questa conclusione: che se la tesi da lui sostenuta dovesse essere adottata, un buon numero dei nostri colleghi che seggono in questa Camera dovrebbero escirne. L'onorevole Salaris infatti ha voluto fare questa dimostrazione: che dei voti espressi non si debba tener conto, ma che invece si debbano considerare come validi i voti non espressi.

**Salaris.** Scusi, Ella mi fa dire quello che non ho detto!...

**Nicotera.** Perdoni, onorevole Salaris. Io ho ascoltato il suo discorso con religioso silenzio e con quel rispetto che merita un vecchio amico: ho anzi perfino trascritti i quesiti che Ella ha formulati e, se vuole, posso rileggerli ad uno ad uno; eccoli qui:

“ È accettabile la teoria di ritener compiuto il prescritto della legge quando non risulta dal processo verbale? ”

Ecco un quesito come io l'ho copiato; e se sbaglio, l'onorevole Salaris mi correggerà. Secondo quesito:

“ Era il caso in questa questione di respingere la prova della resistenza? ”

Ed ecco appunto come io dianzi diceva: che l'onorevole Salaris non vuole ammettere per buoni i voti espressi, ma ammettere per buoni i voti non espressi. (*Interruzione dell'onorevole Salaris*).

Abbia pazienza. Siccome per la sua conclusione la teoria le conveniva, l'ha accettata, altrimenti non avrebbe potuto venire alla conclusione di proporre l'annullamento dell'elezione.

Poi l'onorevole Salaris (rimango sempre, come vede, nei suoi quesiti) ha parlato dei verbali nei quali non è espressa l'ora della chiusura delle operazioni, e di quelli nei quali è indicata, ed ha

voluto dimostrare che la legge è stata violata per il fatto di quei verbali dove non si accenna l'ora in cui furono chiuse le operazioni elettorali.

Ora io prego l'onorevole Salaris di seguirmi nel mio ragionamento; e per quanto io non spero di persuaderlo, perchè lo conosco da molto tempo e so che quando ha una convinzione difficilmente si riesce a rimuoverlo, per lo meno spero che la Camera non vorrà adottare la massima propugnata dall'onorevole Salaris e che sarebbe pericolosa.

Egli ha voluto sostenere la cosiddetta prova della resistenza; ma se la Camera dovesse approvarla, in questo momento, badi l'onorevole Salaris, in questo momento, io domanderei che la prova di resistenza si applicasse anche al Parlamento: e mi converrebbe.

Se noi dobbiamo infatti ammettere che i deputati assenti, ove avessero preso parte alla votazione avrebbero votato in un modo anzichè in un altro, io accetto subito la teoria della prova di resistenza (*Ilarità*) e dico: se i deputati assenti, che non sono pochi, si fossero trovati presenti, avrebbero votato contro il Ministero (*Si ride*), e quindi il Ministero è battuto. (*Ilarità*).

In questo momento accetto, ripeto, questa teoria; ma più tardi no. (*Si ride*).

Adunque, onorevole Salaris, non parliamo della prova di resistenza e prendiamo le cose come sono.

Io ricordo che per molti anni ho avuto l'onore di appartenere alla Commissione per la verifica dei poteri; e ricordo una dotta discussione sostenuta dal compianto Minghetti.

Aggiungo subito qui, a modo di parentesi, che una volta la Camera deliberò che fossero stampate le massime affermate nella Giunta delle elezioni, ma non so se questo lavoro sia stato fatto; io almeno non l'ho veduto.

Dicevo, dunque, che anche l'onorevole Minghetti, in occasione di due elezioni nei collegi di Taranto e di Avellino, volle sostenere quella teoria: e scommetto che, in quel tempo, l'onorevole Salaris non avrebbe sostenuto la questione della prova di resistenza.

**Salaris.** L'ho combattuta.

**Nicotera.** Benissimo; siamo d'accordo. Ma l'onorevole Minghetti stesso, ed invoco la testimonianza dell'onorevole mio amico Lacava il quale allora apparteneva alla Giunta, dovette convincersi che la teoria era pericolosa, e l'abbandonò: e l'onorevole Salaris vede che io cito un'autorità che non può esser messa in contestazione,

tanto per i pregi della mente, quanto per il suo carattere, la sua onestà, ed il suo patriottismo.

Se ammettessimo questo principio, signori, nessuna elezione sarebbe più inattaccabile; perchè basterebbero pochi elettori i quali non andassero a votare e poi si lamentassero della sollecita chiusura della votazione dichiarando che, se avessero votato, avrebbero portato i loro suffragi sul candidato soccombente, per imporsi a tutta la maggioranza del collegio.

Eliminata, come diceva, la teoria della prova di resistenza, che cosa rimane? La legalità, la verità dei processi verbali; ecco l'altra questione che devesi esaminare, perchè l'egregia Commissione, in quelle sezioni per le quali non si riscontravano le condizioni richieste dalla legge, ha annullato senz'altro il risultato delle operazioni.

L'onorevole Salaris dice che è stata violata la legge, perchè nei processi verbali non è stata indicata l'ora di apertura e l'ora di chiusura delle votazioni, omissione, questa, che la legge indica come ragione di nullità.

Ora io mi permetto di considerare quale sia stato lo spirito del legislatore e come la legge debba essere applicata. La legge ha detto che le operazioni elettorali debbono cominciare all'ora tale e si debbono chiudere all'ora tal'altra. Con questo la legge ha voluto (se sbaglierò la Camera mi illuminerà) imporre una prescrizione di massima. Ma non si può soltanto per il fatto che non si è indicata l'ora di chiusura nel processo verbale, ritenere che le operazioni siano state chiuse prima dell'ora prescritta dalla legge. Non si suppone l'illegalità, e non si suppone tanto più quando la legge dà il modo all'elettore, il quale ha veduto violato il suo diritto, di tutelarsi mediante la protesta. E se nel caso in esame le proteste mancano è segno che le operazioni procedettero regolarmente, o almeno che nessun elettore si è presentato, l'onorevole Salaris lo deve riconoscere, dopo che il verbale fu dichiarato chiuso. Or dunque, onorevole Salaris, dal momento che mancano proteste di elettori, dal momento che nessuno ha attaccato di falsità i verbali, dobbiamo ritenere noi che la legge sia stata violata? Badi, onorevole Salaris, che questo sarebbe un principio molto pericoloso. Ed io invoco ancora una volta la testimonianza del mio amico Lacava, quando affermo che, nei molti anni durante i quali abbiamo fatto insieme parte della Giunta delle elezioni, e con noi ne facevano parte molti altri egregi colleghi di quel lato e di questo della Camera, abbiamo sempre ritenuto che, quando manca la protesta,

si deve ammettere che le condizioni prescritte dalla legge furono regolarmente osservate. A me pare, signori, talmente evidente questa questione che, e per ragione del calore e per ragione della vostra pazienza, mi parrebbe proprio inutile farvi perdere altro tempo prolungando questa discussione. Ma prima di finire voglio ricordare all'onorevole Salaris ed alla Camera che è male impegnare un conflitto fra la Camera ed il corpo elettorale.

Io sono da ventinove anni deputato, e ricordo che tutte le volte che la Camera e la Commissione hanno preso una decisione contraria alla volontà manifestata dalla maggioranza degli elettori, gli elettori stessi hanno sempre rimandato l'eletto con una maggioranza grande.

E badate che questo è successo non solamente quando si è fatto un ragionamento stracchiato sulla teoria di resistenza, o sulla legalità o no di un verbale; ma anche quando si sono sollevate questioni di moralità e anche quando la Camera, per ragioni di questo genere, in silenzio, ha annullato alla unanimità una elezione. E a sostegno della mia affermazione ricorderò un fatto.

Come i colleghi sanno, ci fu un tempo in cui i commissari incaricati di verificare le elezioni erano nominati dagli Uffici, le elezioni si discutevano negli Uffici, e il relatore doveva riferire alla tribuna.

Ebbene accadde questo.

Fu eletta una certa persona; i verbali erano in piena regola; tutte le operazioni elettorali erano procedute regolarmente. Io, relatore di quella elezione, mi presentai alla tribuna a dire che l'elezione era pienamente regolare; ma conclusi ricordando che l'eletto (e alludevo a una questione di brigantaggio) era sfuggito alla fucilazione solamente perchè un certo generale era arrivato con alcuni minuti di ritardo. (*Commenti*).

La Camera, alla unanimità, annullò l'elezione; ma quella persona che la prima volta era stata eletta con un migliaio di voti, fu rieletta con tremila e più voti, quantunque, come vedete, si trattasse di una alta questione di moralità.

Io potrei ricordare anche altri fatti consimili ma ve ne faccio grazia. E quindi, concludendo, dico: onorevoli colleghi, rispettiamo la volontà della maggioranza degli elettori, sia che questa risponda alle nostre simpatie, sia che si manifesti in senso contrario. E per parte mia dichiaro che voterò le conclusioni della maggioranza della Commissione.

**Presidente.** L'onorevole Boneschi ha facoltà di parlare.

**Boneschi.** Onorevoli colleghi! Non è tanto questione, per me, di sostenere la tesi opposta a quella propugnata dalla Commissione che m'induce a parlare, quanto il desiderio di rettificare alcuni criteri che, a mio parere, furono portati a termini esagerati ed inaccettabili dalla Giunta stessa, e soprattutto dall'onorevole Nicotera che con la solita autorità ha parlato testè in questa Camera.

Nè io, ciò facendo, ho timore di andare incontro all'osservazione dell'onorevole Nicotera che sia consiglio poco prudente, in qualunque caso, quello che induce la Camera ad andare contro la volontà della maggioranza degli elettori.

Dappoichè appunto, se io parlo, egli è perchè credo che la tesi che sostengo non sia diretta contro la maggioranza degli elettori, ma abbia lo scopo di salvaguardare i diritti di questa maggioranza che non appare siano stati abbastanza tutelati dalle operazioni così come avvennero, e come ci sono presentate dall'onorevole relatore.

Io non posso associarmi a quanto ha detto l'onorevole Nicotera a proposito della prova di resistenza; a proposito, cioè, di una teoria che ha il suo valore, e che non può essere disconosciuta in modo assoluto e generico.

L'onorevole Nicotera ha osservato che se questo principio dovesse aver vigore, esso si dovrebbe avanti tutto applicare alla Camera e alle sue deliberazioni, tenendo conto del numero dei deputati assenti: volendo con ciò implicitamente alludere a un fatto che molte volte si osserva e più spesso si presuppone, il quale condurrebbe a conseguenze opposte a quelle caldeggiate dall'onorevole Nicotera.

A questo suo argomento, che è molto scherzoso e che egli certamente non ha voluto addurre in modo serio, io avrei da rispondere una cosa sola, ed è questa: l'onorevolissimo nostro presidente ha cura che gli appelli non siano chiusi prima delle ore indicate dalla legge, ed anzi lascia lunghi intervalli affinchè tutti coloro i quali avessero desiderio di intervenire, abbiano campo di esercitare il loro diritto.

Per me la questione è molto semplice, e la pongo accettando i termini stessi coi quali la Commissione ha creduto di presentarla alla Camera. Per me sta egregiamente tutto ciò che nella relazione dell'amico Tittoni si legge fino alla lettera *g*. Arrivato a questo punto, prendo i termini di fatto della relazione: e che cosa trovo? Trovo ammesso dalla relazione che nelle sezioni di

San Felice Circeo, Cisterna e Nemi, l'appello è stato chiuso prima dell'ora legale; trovo d'altro lato che la differenza definitiva dei voti riportati dall'onorevole Giovagnoli in confronto dell'onorevole Piacentini, è di 94, se non erro.

Ora io mi domando: tutte le volte che noi ci troviamo di fronte alle nullità stabilite dall'articolo 68 della legge elettorale politica, che cosa dobbiamo domandarci? Noi dobbiamo farci questo quesito: in che cosa consiste la nullità e perchè il legislatore l'ha comminata? Evidentemente per la ragione che un certo numero di elettori ha potuto essere escluso dalla facoltà di esercitare il proprio diritto. Quindi io non comprendo come la conseguenza della nullità si debba spiegare nel considerare come non avvenuti i voti di persone che hanno legalmente votato: e penso che a qualunque conclusione si sarebbe potuto venire applicando le nullità comminate dall'articolo 68 della legge elettorale, meno a quella prescelta dalla Giunta delle elezioni; perocchè mi pare evidente che, quando una disposizione di legge tende ad impedire che sia tolta la facoltà di votare ad un certo numero di elettori, è strano che come conclusione di questa salvaguardia della legge si vada alla conseguenza di annullare i voti di coloro che in pienissimo diritto e in perfetta conformità alle disposizioni della legge hanno votato.

Dunque è vero e deve esser vero (se la legge ha da essere interpretata secondo il suo scopo, e non essere portata a conclusioni che sarebbero un controsenso e un assurdo) che la nullità dell'articolo 68 non si può praticamente risolvere in altro senso che in questo: vedere se il fatto dell'aver chiusa anticipatamente l'operazione elettorale sia tale da aver potuto impedire che, in definitiva, l'operazione stessa desse un tale piuttostochè un tale altro risultato.

Altro modo d'interpretare l'articolo 68, e di applicarlo ai casi pratici io non lo vedo, senza andare incontro, lo ripeto, all'assurdo.

Io però comprendo il valore di certe osservazioni che furono fatte e dalla Giunta e dall'onorevole Nicotera, e che altri potrebbe mettere in campo contro questo principio della prova di resistenza, siccome risultava nei casi pratici delle nullità sancite dall'articolo 68 della legge elettorale

E tenuto conto di queste obiezioni, vengo ad una teoria intermedia. Respingo la teoria della Commissione per le ragioni che ho dichiarato poco fa: respingo anche la teoria della prova di resistenza presa come principio assoluto, appunto



perchè potrebbe essere sfruttata artificialmente e maliziosamente da alcuni i quali volessero procurarsi il modo di annullare un'elezione pel semplice fatto che avessero ragione di temere che l'elezione non approdasse ai risultati che essi desiderano.

Per me dunque tutte le volte che si tratterà di discutere un caso come quello che ci viene presentato coll'elezione contestata del collegio II di Roma, mi proporrò questo quesito da risolvere: quanti siano gli elettori che, per violazione di legge, non abbiano in tesi astratta, potuto votare: e quale proporzione ci sia fra questo numero di elettori, e il numero di voti che hanno data ad un candidato la preponderanza sull'altro.

Quindi, nel caso nostro, domando all'onorevole Giunta delle elezioni, quale sia complessivamente il numero degli elettori che, per il fatto dell'anticipata chiusura delle operazioni elettorali, hanno potuto essere esclusi dall'esercitare il loro diritto nelle tre sezioni per le quali si è sollevata la obiezione di nullità.

Se io non erro, nelle tre sezioni, circa 550 sarebbero i votanti che avrebbero potuto intervenire alle operazioni elettorali.

Poi vi è l'altro termine di fatto: cioè che il candidato eletto ha avuto una maggioranza di soli 94 voti. Allora prendo queste due cifre, l'una ipotetica e l'altra positiva, e domando alla mia coscienza di giudice (perchè io qui, come tutti voi, non mi sento guidato da spirito di partito, ma dal dovere del magistrato) se, poste in rapporto queste due cifre, posso essere sicuro che l'affrettata chiusura delle operazioni in quelle sezioni, non abbia potuto cambiare il risultato definitivo dell'elezione.

Voi vedete, onorevoli colleghi, che non si tratta solamente della prova di resistenza che potrebbe essere, sotto quest'aspetto, anche giustamente contestata: ma che si tratta di un criterio semplice di probabilità intorno al quale la mia coscienza, in questo caso, non può esser tranquilla.

Voi potrete essere forse in una condizione differente dalla mia: ma voi comprenderete anche come, con un ragionevole ed equo apprezzamento dei fatti, altri possano essere condotti ad una conclusione perfettamente opposta alla vostra. Per conto mio, non mi attengo assolutamente nè al principio della Commissione, nè a quello opposto e assoluto della prova di resistenza la quale debba spiegare i suoi effetti in qualunque caso. Io mi pongo innanzi i due elementi di fatto ora accennativi, e dico: questi 550 o 600 elettori circa...

**Tittoni, relatore.** Sono 199 soltanto.

**Boneschi.** Rettifichi gli elementi di fatto, e se ho sbagliato mi ravvederò e magari voterò con la Commissione: ma in ogni modo resterà sempre il valore giuridico delle argomentazioni che ho avuto l'onore di esporre. Quando mi trovo innanzi, dicevo, un numero di elettori che avrebbero potuto intervenire alle operazioni elettorali, e che furono esclusi per la chiusura anticipata delle operazioni stesse; e dall'altra parte trovo una cifra di preponderanza di uno dei candidati così esigua da lasciarmi ragionevolmente supporre che sarebbe stato possibile uno spostamento del risultato definitivo qualora non fosse avvenuta quella anticipata chiusura, io debbo, di fronte a tale stato di cose, pensare che, data la violazione allegata e che la stessa Commissione non ha negato, sia prudenza, senza violare la volontà della maggioranza, di tentare nuovamente l'esperimento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** A me pare che si possa risolvere la questione senza tante sottigliezze e discussioni. Ho udito parlare di timori, di dubbi che bisogna quietare, di coscienze che bisogna tranquillare. Ebbene, io dirò due parole per tranquillare i più dubbiosi.

È egli vero infatti che tutti i voti validamente espressi nel secondo collegio di Roma, calcolati nel loro numero materiale, danno la maggioranza al Piacentini? È egli vero che, dopo fatto l'annullamento delle votazioni di alcune delle sezioni, in forza dell'articolo 67, la maggioranza è sempre del Piacentini? Se ciò è vero, questi due fatti devono tranquillare le vostre coscienze. E perchè? Perchè l'articolo 67 ha lo scopo di evitare che degli elettori non arrivino a tempo a depositare nell'urna il loro voto.

Orbene, se io avessi una protesta non di 100, ma di 50 elettori appartenenti a quelle sezioni, che venissero a dire: guardate, noi avevamo volontà di votare, ci siamo recati nelle nostre sezioni, e abbiamo trovate chiuse le urne; e, per questa anticipata chiusura, non abbiamo potuto votare; allora, dei voti di questi elettori, si dovrebbe indubbiamente tener conto. E, se i voti di questi elettori respinti fossero tali, da cangiare il risultato della elezione, ammetterei l'annullamento. Ma la verità dei fatti quale è? In queste sezioni si è materialmente violata la legge, e la violazione della legge ha fatto sì che della votazione loro non si tenne conto. Quelle sezioni hanno male votato, e i voti che il Piacentini ebbe in quelle sezioni non sono stati tenuti in nessun conto. La realtà

delle cose è che nessuno dei votanti di queste tre sezioni ha reclamato dicendo: io volevo votare; sono andato alla sezione, ma siccome innanzi l'ora prescritta si era chiusa l'urna, non ho potuto votare. Di modo che, o signori, non vale fare ipotesi, non vale mettere innanzi questo calcolo di probabilità. La legge è scritta, e deve essere interpretata come sempre la si è intesa in questa Camera. Che cosa dice l'articolo 67? Quando non sia osservato il termine delle tre ore, è nulla la votazione. In quelle sezioni la osservanza del termine non c'è stata. Quindi la Giunta di pieno diritto ne ha potuto annullare la votazione.

Ma forse la nullità della votazione di quelle sezioni deve infirmare la votazione delle altre sezioni? Questo è l'assurdo. Voi ritenete che, perchè in una sezione si commette una nullità, questa magagni tutte quante le altre sezioni che hanno legittimamente e legalmente votato. Il principio prevalente è questo: *Utile per inutile non vitiatur*.

Vorreste voi che, solo perchè in una votazione vi sono dieci schede nulle, che si dovessero dichiarare nulle anche tutte le altre schede il cui voto è legalmente espresso?

Vorreste voi che, per dieci che votano e che non sono elettori, si dovesse annullare tutta la votazione che in quella sezione è avvenuta? No; non si deve tener calcolo dei dieci voti dati da coloro che non hanno la qualità di elettori; ma il resto dei voti, espressi legalmente, vale. Sicchè, lasciando stare le ipotesi e i calcoli che non hanno fondamento, e riducendoci nella realtà delle cose, che abbiamo? Sottraendo pure al Piacentini i voti che egli in quelle sezioni ebbe annullati, in tutte le altre sezioni trovate che il Piacentini ottenne la maggioranza.

Dunque, la maggioranza si mantiene nel primo e nel secondo caso; la nullità non isposta i risultati della votazione, e la elezione deve esser da noi convalidata: poichè noi qui verificiamo le nullità, e non le creiamo.

Prego quindi la Camera di voler approvare le conclusioni della Giunta delle elezioni.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Tittoni, relatore.** Sarò brevissimo perchè gli oratori che hanno preso parte alla discussione hanno trattato ampiamente tutti gli argomenti che potevano addursi pro o contro.

Debbo rilevare soltanto che la prova di resistenza non ha trovato nessuno sostenitore in senso assoluto.

L'onorevole Salaris e l'onorevole Boneschi hanno dichiarato che in tesi assoluta e senza restrizioni non potevano ammetterla nemmeno loro.

Senonchè l'onorevole Salaris ha coperta la sua ritirata adducendo la irregolarità di un'altra sezione, per la quale, anche facendo il computo dei voti nulli, secondo il metodo della Giunta, ne verrebbe alterato il risultato della votazione.

È questa la sezione di Carpineto, che dalla Giunta è stata convalidata, perchè la identità dell'ora della votazione con quella dell'appello è stato riscontrato doversi evidentemente attribuire ad errore materiale, poichè, se questa identità vi fosse stata effettivamente, non avrebbero materialmente potuto votare 130 elettori, come il verbale dimostra che hanno votato.

Del resto la stessa proporzione del numero dei votanti, rispetto al numero degli iscritti (130 su 170), dimostra che chi volle votare ebbe agio di farlo.

Con molta meraviglia ho veduto l'onorevole Salaris insorgere contro una teoria che la Giunta delle elezioni ha costantemente seguito, anche quando egli era uno dei più autorevoli ed attivi componenti.

A me sorprende che, quando egli faceva parte della Giunta, e la nostra teoria era affermata ed applicata, egli non sia mai sorto a combatterla, e invece sorga ad oppugnarla proprio oggi quando dalla Giunta stessa egli è uscito.

E con ciò mi riferisco più specialmente al caso, da lui discusso, delle sezioni nelle quali l'ora della votazione non è indicata.

Per queste sezioni la Giunta ha sempre ritenuto che, anche senza l'indicazione dell'ora di chiusura della votazione, basti la espressa menzione dell'osservanza degli articoli 67 e 68 che prescrivono come, ed a qual'ora debbano chiudersi le operazioni elettorali, a far presumerne la regolarità e ciò (notate bene) quando non vi siano proteste, cioè non risulti che a qualche elettore fu impedito di esercitare il suo diritto di voto.

Io domando perchè l'onorevole Salaris non sia insorto contro le conclusioni per la convalidazione dell'elezione del collegio di Roma IV, la cui relazione si esprime così: « Considerando che sebbene nei verbali delle sezioni di Ripi, Anagni, Ferentino e Castro non è indicata l'ora della chiusura, pure non essendovi proteste è a rilevarsi che la chiusura sia stata fatta nel tempo voluto dalla legge; » perchè non sia insorto contro la convalidazione dell'elezione del Collegio

di Roma III, motivata nella stessa guisa (e me ne ricordo bene perchè era la mia elezione), perchè non contro quella del collegio di Caserta I, perchè non contro quella del collegio di Caserta II. L'onorevole Salaris parmi che arrivi piuttosto in ritardo, o per lo meno mostri che i suoi convincimenti di oggi diversificano notevolmente da quelli di una volta.

Venendo poi all'onorevole Boneschi che ha cercato, con molta abilità, di combattere la tesi della maggioranza della Giunta, io gli dirò che non ha compreso bene il mio concetto. Egli bandisce la prova della resistenza, ma non accetta i criteri della Commissione e vorrebbe qualche cosa di intermedio. Io l'ho ascoltato attentamente, ma confesso che non ho potuto farmi un'idea precisa del suo assunto, poichè egli ha proclamata la necessità di questa teoria intermedia, ma poi si è dimenticato di enunciarla. Se ho ben la sua parola intesa, egli non vorrebbe che la Camera, secondo i casi, applicasse o no la proposta della resistenza. Dunque la teoria dell'onorevole Boneschi, in questa materia così delicata ed importante e nella quale noi dobbiamo essere, come egli giustamente osservava, giudici imparziali ed attenerci il più possibile a massime chiare e precise, sarebbe questa: ad una norma certa e sicura si dovrebbe sostituire l'arbitrio della Camera, la quale volta per volta, caso per caso, a capriccio, e magari contraddicendosi, applicherebbe, o no, la teoria della prova della resistenza. Ma, onorevole Boneschi, questa non è una via di mezzo, non è una teoria intermedia, ma è addirittura l'arbitrio sostituito all'applicazione della legge.

**Salaris.** Domando di parlare.

**Tittoni, relatore.** Mi si permetta ora rettificare un errore di fatto nel quale è incorso l'onorevole Boneschi. Gli elettori che non votarono nelle tre sezioni di Nemi, S. Felice e Cisterna non furono 550 ma 199. L'onorevole Boneschi a questo punto è entrato in una serie di indagini che sono in contraddizione manifesta con quanto egli avea precedentemente enunciato.

Egli ha detto: io non voglio servirmi della prova della resistenza; e viceversa poi si è cacciato in una argomentazione intricata che non è altro che l'applicazione di quella prova di resistenza che egli ripudiava. Non so come egli possa mettere d'accordo i suoi computi con le sue dichiarazioni. Avendo egli riconosciuto che questa prova di resistenza non può essere applicata in modo assoluto, dovrebbe, nel computo di questi 199 voti, tener conto di tutte le circostanze che possono far presumere con la loro possibile

manifestazione: cioè la proporzione nella quale si divisero tra i vari candidati quelli che intervennero alle urne e che può esser indizio del modo come avrebbero votato coloro che non vi intervennero; e poi il calcolo degli assenti, dei malati e dei morti, e poi ancora la proporzione del numero dei votanti, rispetto a quello degli iscritti nelle altre sezioni del collegio che fu in media del 50 per cento, e così via via in una interminabile sequela di computi e di ipotesi dalla quale sfido e lui e chiunque di riuscire a districarsi.

È questo il fondamentale errore della vostra teoria.

Partite da una supposizione impossibile, e volete fondare su questa una serie di ragionamenti che cadono tutti, perchè non regge il punto di partenza.

Ciò mi pare di aver dimostrato ad evidenza nella relazione, ma agli argomenti che ho addotti, mi piace aggiungere il ricordo di alcune considerazioni che in argomento ebbe occasione di svolgere il compianto giureconsulto Mantellini:

“ Innanzi tutto con questo calcolo in questa controprova si va oltre l'articolo 67.

“ È inoltre siffatta controprova, basata su due supposizioni, l'una presunta dall'altra, *a priori*, condannata quindi dalla sana logica e dalla più elementare ermeneutica. Poichè vi si suppone che quanti non votarono in quella sezione avrebbero tutti votato — *prima supposizione*; e che tutti avrebbero votato in un dato modo — *seconda supposizione*.

“ ... Si rischia con ciò di far prevalere un possibile astratto su di una impossibilità concreta...

“ Non si applica la matematica nemmeno all'astronomia e alla fisica se non si tien conto delle resistenze, delle perdite, dei compensi. E il numero svierebbe nella soluzione dei problemi morali, a trascurare la discrezionale valutazione delle circostanze di luogo, di tempo e di persone. ”

Consideri adunque la Camera che non è chiamata a risolvere un caso speciale, ma bensì a pronunciarsi intorno ad una massima importantissima, i cui effetti, più che in relazione all'elezione che discutiamo, vanno tenuti presenti per tutte le elezioni future.

Diceva benissimo l'onorevole Nicotera che ove questa massima fosse applicata, parecchi nostri colleghi dovrebbero uscire dalla Camera perchè la loro elezione non avrebbe dovuto essere convalidata, ed io dirò, che quando fosse applicata, nessuna elezione, eccettuati i casi di maggio-

ranze schiaccianti, potrebbe essere convalidata, imperocchè vi sarebbe sempre l'appiglio, vi sarebbe sempre il pretesto per produrre, con una lieve irregolarità, un enorme spostamento di voti.

Concluderò pertanto dicendo che la tesi che la maggioranza della Giunta ha sostenuto è conforme alla legge, è conforme alla giustizia, è conforme soprattutto al rispetto che noi dobbiamo, in qualunque circostanza, alla volontà manifestata dal corpo elettorale, ed io mi auguro che la Camera vorrà proclamarla col suo voto.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Finocchiaro Aprile.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

*(È appoggiata).*

Io credo però che la Camera desideri che anche la minoranza della Commissione esprima la sua opinione.

*Voci.* Sì, sì.

**Presidente.** L'onorevole Finocchiaro Aprile ha facoltà di parlare.

**Finocchiaro Aprile.** Prego la Camera di volermi consentire brevi parole in nome della minoranza della Giunta delle elezioni, tanto più che non sono presenti gli altri colleghi che insieme con me dissentirono dal voto della maggioranza.

L'onorevole Nicotera ha accennato opportunamente come, in questa discussione, non fossero in lotta due uomini. Trattasi di determinare il criterio a seguire nell'ipotesi dell'annullamento di alcune sezioni elettorali per la violazione di quanto prescrive l'articolo 67 della legge. È quindi una questione assolutamente estranea alle persone, come alle simpatie politiche: e la minoranza della Giunta, come la maggioranza di essa, in questo senso l'hanno esaminata e discussa.

La opportunità, o la necessità dell'applicazione della prova di resistenza nei casi contemplati dall'articolo 67 è stata più volte sollevata, giammai decisa con una formula chiara ed esplicita. Si può dire che, in ogni elezione, si è invocata ed applicata in vario modo dalla Giunta delle elezioni, secondo che è prevalso il concetto di guardare alle risultanze numeriche di una elezione, ovvero ai calcoli di probabilità. Quasi sempre la prova di resistenza è stata invocata ad esuberanza di prova, per sostenere proposte di convalidazione.

Ora è bene che su questo argomento la giurisprudenza della Camera sia una buona volta de-

terminata, onde la Giunta abbia norme precise nelle sue decisioni avvenire.

Alla minoranza della Giunta è parso che la nullità fulminata dell'articolo 67 della legge elettorale politica, non potesse a meno di essere applicata.

L'articolo 67 prescrive, a pena di nullità, che la votazione resti aperta fino alle 4 pomeridiane, e che non possa esser chiusa, egualmente a pena di nullità, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello.

Perchè ciò?

Evidentemente, perchè tutti gli elettori abbiano il tempo di esercitare il loro diritto. Se questo termine è diminuito, e nella sezione rimane un numero rilevante di elettori che non votarono, è chiaro che puossi ritenere ciò derivare dall'anticipata chiusura. Ora se questi elettori fossero, come è probabile, della minoranza, la chiusura della votazione prima del termine segnato dalla legge avrebbe una evidente influenza nel risultato finale, e, secondo i casi, potrebbe anche spostarlo. E ciò in questa elezione si sarebbe appunto verificato.

Ora lo esame di queste circostanze di fatto, attinenti al computo dei voti fra i vari candidati nel collegio di Viterbo, parve alla minoranza della Giunta tale da richiedere, in modo incontrastabile, la prova di resistenza.

La legge fulmina di nullità, come si è accennato, le sezioni che contravvengono ai dettami dell'articolo 67, nullità di pieno diritto, e per la quale non occorre speciale protesta degli elettori; e ciò per la ragione che, facendone altra applicazione, invocò l'onorevole Nicotera, nella fine del suo discorso; perchè cioè l'elezione risponda davvero al voto del corpo elettorale. L'articolo 67 è tutela delle minoranze e garanzia per tutti che l'esercizio del diritto elettorale ha avuto la sua applicazione più completa.

Lasciamo pure di esaminare la questione della prova di resistenza nel suo concetto teorico, ma guardiamola da un aspetto pratico. Si è detto: con la prova di resistenza voi renderete nulle tutte le elezioni, perchè essa può dar luogo a raggiri e a combinazioni elettorali da parte degli avversari del candidato proclamato. Ma chi afferma ciò non tiene conto che, col sistema opposto, l'ufficio elettorale può alla sua volta fare quello che vuole, ritenendo in suo arbitrio lo abbreviare il termine di legge e il violare il diritto degli elettori; e possono darsi casi nei quali, facendo ciò, l'ufficio prepari coll'annullamento inevitabile della sezione alla quale presiede

il successo del candidato favorito. In fatto di garanzie per la regolarità delle elezioni bisogna seguire criteri rigorosi e indeclinabili. Si può estendere il suffragio fino alle ultime applicazioni, ma la rigida osservanza delle garanzie prescritte dalla legge è supremo interesse di ordine pubblico, e non è lecito largheggiare su questo nelle interpretazioni.

Nel collegio di Velletri le sezioni annullate in base all'articolo 67 furono tre; gli elettori che per questo fatto non poterono esercitare il loro diritto furono 199. La differenza tra l'onorevole Piacentini proclamato e il candidato soccombente è di soli 53 voti.

Ora questa piccola differenza di 53 voti sarebbe scomparsa se appena un quarto dei non votanti delle tre sezioni avesse votato pel candidato Giovagnoli; e ciò era probabile, visto che nelle tre sezioni, i candidati ebbero ognuno un certo numero di voti. Come non tener conto di ciò, come passar sopra a questa ipotesi, come non applicare a questo caso la prova di resistenza?

La legge vuole la morale sicurezza che tutti gli elettori abbiano potuto esercitare il loro diritto; vi è invece nel verbale la dimostrazione del contrario, essendosi incorso nella nullità prevista dall'articolo 67; la differenza in favore del proclamato è piccola, anzi minima; negare l'applicazione in questo caso della prova di resistenza importa che mai essa debba avere una qualunque applicazione.

È su ciò che la minoranza della Giunta fondò il suo convincimento. Parve a noi, in vista dei dati che ho ricordati, che nella elezione di Velletri, il voto degli elettori, il voto vero della maggioranza, fosse stato diverso da quello che apparisce dalla proclamazione fatta, essendo evidente lo spostamento derivante dalla applicazione della prova di resistenza. E seguendo questo concetto giudicammo necessaria l'applicazione del concetto informatore dell'articolo 67 della legge, il quale deve essere inteso nella sua significazione più completa e in corrispondenza al fine che volle con esso raggiungersi.

Ad ogni modo, trattandosi di una questione di metodo che frequentemente torna all'esame della Giunta delle elezioni, il nostro voto come minoranza è valso, se non altro, a sollevarla innanzi la Camera; e siamo ben lieti che essa la risolva. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tondi.

**Tondi.** (*Presidente della Commissione.*) Vedo che

si mettono in questione principii, dai quali non può quasi mai prescindere nelle deliberazioni della Giunta, di cui sono chiamato ad essere presidente. Quindi la Camera mi consenta che io ponga il tema nei veri suoi termini.

Non intrattengo la Camera circa le ore delle votazioni e la nota che se ne suol prendere nei verbali. Queste sono due questioni, onorevole Salaris, del tutto diverse, e la Giunta, della quale Ella fece altra volta parte, ebbe già ripetutamente ad additare il partito al quale dobbiamo tenerci e quando nei verbali manchi in tutto od in parte la indicazione delle ore, e quando vi si legga un'ora, che contraddice al precetto della legge.

L'onorevole Nicotera su questo punto parmi abbia detto esattamente e quanto basta sotto il rispetto legale e giuridico.

La seconda questione concerne la prova di resistenza, e su ciò bene è mestieri chiaramente intendersi.

Noi componenti della Giunta per le elezioni, dal primo all'ultimo, non respingiamo, ove ne sia necessità, l'uso della così detta prova di resistenza; e soltanto discordiamo sulla sua estensione e sui suoi risultamenti. Mi spiego.

Un candidato riportò di fronte al suo competitore il maggior numero di suffragi, tenuto conto di tutte le sezioni del collegio; in una di esse però fu votato, non osservando il precetto dell'articolo 67. La Giunta unanime ritiene che la votazione in quella sezione debba essere dichiarata nulla.

Come si valuteranno le conseguenze di tale dichiarazione? Ecco il punto in cui si manifesta il dissenso. La maggioranza della Giunta sottrae ai due candidati i voti riportati da ciascuno in quella sezione, ed usando la prova di resistenza confronta i residui e riconosce a quale dei due candidati resta il numero dei voti prevalente e così determina le sue proposte.

Di tutti gli argomenti che si addussero contro la prova di resistenza quale essa è intesa dalla maggioranza della Giunta, quello portato innanzi dall'onorevole mio amico Boneschi mi parve veramente più apparente e più meritevole di attenzione e di risposta.

Dice l'onorevole Boneschi che la nullità fulminata dall'articolo 67 ove si adottasse il sistema seguito dalla maggioranza della Giunta, sarebbe stata scritta per punire gli offesi, gli elettori cioè i quali non poterono esercitare il proprio diritto, perchè trovarono la votazione chiusa prima dell'ora stabilita dalla legge. Ma, onorevole Boneschi, la cosa non è così: la punizione non è inflitta a

coloro i quali non hanno potuto votare, sibbene a coloro i quali accorsero alle urne e non rispettarono o non fecero rispettare il diritto degli altri iscritti, il quale riceve un solenne omaggio nello annullamento del voto dato dai violatori della legge e dai poco solleciti della sua osservanza.

È vero, onorevole Boneschi, le conseguenze della nullità, quale noi la intendiamo, cadono anche sopra coloro i quali per angustia del tempo non votarono, o per meglio dire, non arrivano a restituire il diritto in loro manomesso. Ma seguendo il suo sistema, onorevole Boneschi, ripensi su quanti incolpevoli cadrebbe la punizione! Essa potrebbe offendere tutto il collegio elettorale. Nel caso nostro in effetti altre 84 sezioni procedettero secondo legge e la conseguenza quale sarebbe? (*Mormorio*). Le sorti di tante legali votazioni dipenderebbero dalla nullità consumata in una o due sezioni. Domando se nel concetto del legislatore questo è possibile! Nessuno degli iscritti nelle 84 sezioni diede mano alla nullità, nessuno aveva potere di prevenirla; non so se possa dirsi lo stesso per gl'iscritti votanti o non votanti nelle sezioni di San Felice e di Nemi.

**Boneschi.** Domando di parlare per un fatto personale

**Tondi.** (*Presidente della Giunta*). L'onorevole Boneschi mi vorrà rispondere, ma il fatto personale proprio non c'è.

Sapete, o signori, come intendono la prova di resistenza la minoranza della Giunta e coloro i quali vengono oppugnando le conclusioni della maggioranza? Udite.

La legge con l'articolo 67 dichiara nulla la votazione di una sezione. Vediamo quanti sono gli iscritti i quali non votarono e ridoniamo fittiziamente a ciascuno dei candidati i voti espressi già annullati. Posto ciò, facciamo l'ipotesi che gli iscritti non votanti fossero andati alle urne, ed avessero votato tutti per il candidato della minoranza. Che ne risulta? Questo risultamento deciderà della validità o della nullità della elezione! (*Commenti*).

Qui fo due osservazioni; la prima, onorevole Boneschi, è questa: che a questa maniera si distrugge la legge nell'atto stesso in cui la si vuole applicare. Imperocchè, mentre il legislatore ha detto che è nulla la votazione, fatta contro il disposto dell'articolo 67, i sostenitori della prova di resistenza, secondo lo special modo di vedere, calcolano non solamente i voti, dati in quella sezione, ma anche quelli che non furono dati; e così si fa produrre effetto a ciò che la legge vuol nullo.

Poi io chiedo a coloro che intendono la prova di resistenza in questo modo: qual'è mai il testo di legge che si presta ad una simile interpretazione? E, oltre a ciò, quale canone di logica può autorizzare ad una presunzione tale e siffatta per la quale tutti coloro i quali non andarono a votare debba supporre che, andandovi, avrebbero votato tutti pel candidato della minoranza?

Signori, mi pare che queste presunzioni non sieno conformi a logica, nè consentite dalla legge.

Signori colleghi, voi avete dato alla Giunta il mandato di far rispettare la volontà delle maggioranze nelle votazioni: noi crediamo che, solamente a questo modo, la volontà della maggioranza sia rispettata. (*Approvazioni*).

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Mi pare che si possa venire ai voti,  
**Salaris.** Chiedo di parlare per un fatto personale.

*Voci.* No! no!

**Miceli,** *ministro di agricoltura e commercio.* Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Miceli,** *ministro di agricoltura e commercio.* Ho domandato di parlare per dichiarare che il Ministero si astiene dal prendere parte a questa votazione.

**Presidente.** Veniamo ai voti.

**Salaris.** Il fatto personale!

**Presidente.** Non c'è fatto personale, onorevole Salaris.

**Salaris.** C'è il fatto personale!

**Presidente.** Intanto metto a partito la chiusura della discussione.

Chi l'approva si alzi.

(*La Camera delibera di chiudere la discussione*).

Onorevole Salaris, accenni il suo fatto personale.

**Salaris.** (*Conversazioni e rumori*). L'onorevole relatore ha detto che io sono stato lungo tempo nella Giunta, ha detto che appunto quando vi apparteneva si stabilì la massima di respingere la prova di resistenza. E apostrofandomi disse: viene in ritardo, l'onorevole Salaris; perchè non ha combattuto allora, e combatte oggi? (*Parità*).

La risposta è facile, onorevole relatore. Qui sono moltissimi che possono farmi testimonianza e tra gli altri l'onorevole Nicotera, di quanto affermo.

La Giunta delle elezioni, alla quale ebbi l'onore di appartenere, stabilì libertà di discussione nel suo seno; ma non libertà di portare le diverse opi-

nioni avanti alla Camera. Imperocchè, onorevole relatore, una Commissione mantieni autorevole, quando si presenta compatta alla Camera, e rifugge dal dare spettacoli non edificanti.

Ho fatto, come oggi, anche allora il mio dovere e fui allora come oggi (*Rumori*) non inclinevole alle prove di resistenza, sempre coerente, e spero lo sarò in appresso non molto confortato dagli esempi.

Ecco spiegato ciò che parve a Lei un ritardo; ma vengo sempre in tempo; forse più a tempo del giovane relatore. (*Si ride*).

**Presidente.** Dunque verremo ai voti.

Rileggo le conclusioni della Giunta, le quali sono così concepite:

“ Per questi motivi la Giunta ha deliberato di proporre alla Camera la convalidazione della elezione avvenuta il 3 marzo 1889 nel collegio di Roma II nella persona dell'avvocato Leopoldo Piacentini. „

Non vi sono contrarie proposte. L'onorevole Salaris e gli altri potranno votare contro.

Pongo a partito le conclusioni della Giunta.

Chi le approva si alzi.

(*Sono approvate*).

Quindi, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della proclamazione, dichiaro convalidata l'elezione del II collegio di Roma nella persona dell'avvocato Leopoldo Piacentini.

### Proclamazione del risultato delle votazioni.

**Presidente.** Dichiaro chiuse le votazioni e invito gli onorevoli segretari a procedere allo spoglio dei voti.

(*I segretari Adamoli, Zucconi e De Seta procedono alla numerazione dei voti*).

Annunzio il risultato delle votazioni.

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio:

Presenti e votanti . . . . .	182
Maggioranza . . . . .	92
Voti favorevoli . . . . .	158
Voti contrari . . . . .	24

(*La Camera approva*).

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e culti, dell'entrata del Fondo per

il culto, e del fondo di beneficenza e religione della città di Roma:

Presenti e votanti . . . . .	182
Maggioranza . . . . .	92
Voti favorevoli . . . . .	158
Voti contrari . . . . .	24

(*La Camera approva*).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze:

Presenti e votanti . . . . .	182
Maggioranza . . . . .	92
Voti favorevoli . . . . .	161
Voti contrarii . . . . .	21

(*La Camera approva*).

L'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge per la leva di mare, ecc., ma io propongo di rimandare a domani la discussione di questo disegno di legge.

Voci. Sì, sì.

### Comunicazione di una domanda d'interpellanza.

**Presidente.** Debbo comunicare la seguente domanda d'interpellanza presentata dall'onorevole Di Camporeale:

“ Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio sulle attuali condizioni anormali del Banco di Sicilia e sulle misure che intende prendere a fine di provvedere senza ritardo a regolare il funzionamento dell'istituto. „

Quest'interpellanza si riferisce al medesimo argomento al quale si riferisce l'interpellanza dell'onorevole Gallo.

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, avrebbe già dovuto dichiarare se e quando intendeva rispondere all'interpellanza dell'onorevole Gallo.

Prego ora l'onorevole ministro del tesoro che è presente di voler comunicare al suo collega l'interpellanza che ho testè letta...

**Giolitti, ministro del tesoro.** Non mancherò di comunicare al mio collega d'agricoltura e commercio l'interpellanza dell'onorevole Di Camporeale.

**Presidente.** ... e quindi d'invitarlo a dire se e quando intenda rispondere.

Domani alle undici sono convocati gli Uffici 2°, 4°, 5° e 6°.

La seduta termina alle 4.35.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

## Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese. (81)
2. Leva di mare sui nati del 1869. (93)
3. Autorizzazione ai comuni di Revigliasco, Pareto ed altri ed a qualche frazione di comune di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti, per l'esercizio 1889, la media del triennio 1884-85-86. (77)
4. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Berio ed altri circa una sovrimposta sulla tassa di minuta vendita delle bevande nei comuni chiusi.
5. Interpellanza del deputato Lucca al ministro

dell'interno circa l'applicazione degli articoli 26 e 68 del Codice sanitario.

6. Interrogazione al ministro dei lavori pubblici:

del deputato Rizzo sul servizio ferroviario nella linea Treviso-Motta;

del deputato di Sant'Onofrio circa l'apertura all'esercizio del tronco Messina-Cerda; e l'appalto dei lavori degli altri tronchi della Messina-Cerda.

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1889. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).